



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO - PRIMA SEZIONE CIVILE -COMPOSTA DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:

R.G.: 2208/2013 Cron. 1840/16 Rep. 1523/16

DOTT. GRIMALDI LUIGI

PRESIDENTE

DOTT.SSA MAZZITELLI CATERINA CONSIGLIERE RELATORE

DOTT.SSA LA MARCA FEDERICA

CONSIGLIERE 24 AGO 2016

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

nella causa civile d'appello R.G. n. 2208/2013

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).

PROMOSSA DA

UNICREDIT s.p.a., con sede in Roma, Via Alessandro Specchi nº 16, codice fiscale e partita i.v.a. 00348170101, e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a., quale mandataria per la gestione dei crediti, con sede in Verona, Piazzetta Monte nº 1, partita i.v.a. 02659940239, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Inghilterra nº 41, presso lo studio legale dell'avv. Roberto MARCHETTI (MRCRRT52L19L219H) che la rappresenta e difende per procura generale rogito notaio Maurizio Marino di Verona del 26 luglio 2010 rep. 67462 racc. 18586

APPELLANTE

CONTRO







VECCHIONE GAETANO & C. di VECCHIONE GAETANO s.a.s., corrente in Torino, Via Arturo Farinelli nº 1, partita i.v.a. 09448840018, PIZZEGHELLO Sonia, codice fiscale PZZSNO72R43L219X, e VECCHIONE Gaetano, VCCGTN66T10L219V, in qualità di accomandatario e fideiussore, residenti in Torino, Via Servais nº 27/C, elettivamente domiciliati in Torino, Via San Francesco d'Assisi nº 24, presso lo studio legale dell'avv. Sabatina MOGAVERO (MVGSBT67P66L219Z) che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizoine del 15 dicembre 2010

APPELLATI

UDIENZA COLLEGIALE: 5 APRILE 2016

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante:

"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Nel merito, in via principale:

- In parziale riforma della sentenza n. 3620/2013 del Tribunale di Torino, confermare il decreto ingiuntivo n. 10074/2010 e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro la società S.a.s. Vecchione Gaetano & C. di Vecchione Gaetano ed i Sig.ri Vecchione Gaetano e la Sig.ra Pizzighello Sonia a corrispondere in favore dell'esponente la somma di € 16.874,98, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 31.07,2010,

In ogni caso

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e
C.P.A. come per legge."







3

Per l'appellata:

"IN VIA PRINCIPALE

- respingersi l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza nr. 3620/13 emessa dal Tribunale di Torino, assolvendo gli appellati da ogni domanda contro gli stessi proposta. Vinte le spese.

IN VIA SUBORDINATA

Accertare l'indebito computo degli interessi per i motivi di cui in narrativa, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla S.a.s. VECCHIONE GAETANO & C. DI VECCHIONE GAETANO e dai Sigg.ri Gaetano VECCHIONE e Sonia PIZZEGHELLO. Vinte le spese.

IN VIA ISTRUTTORIA.

Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita ammetta la nuova produzione documentale depositata da parte appellante:

Disporre l'esperimento di CTU contabile al fine di verificare se nel rapporto di conto corrente per cui vi è causa, previa analisi delle poste di dare e avere sugli estratti di c/c, gli effettivi importi e periodi di utilizzo in scoperto da parte del correntista a partire dal primo estratto conto disponibile;

scorpori il CTU tutti gli interessi, le commissioni e le spese, già addebitati trimestralmente dall'istituto dall'inizio del rapporto sino all'ultimo saldo trimestrale in contestazione, tenendone altresì conto nell'estratto conto successivo a quello di riferimento;

dica il CTU all'esito, quanta parte del preteso credito della banca è costituito dunque da interessi anatocistici ed usurari e conseguentemente calcoli il 0

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#. 6e7a4



dirittobancario.it





CTU, sugli effettivi importi e periodi di utilizzo da parte del correntista, l'ammontare degli interessi, commissioni e spese."

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto notificato in data 11/12/2013 la Unicredit spa e per essa la Unicredit Credit Management Bank spa, quale mandataria, ha proposto appello avverso la sentenza emessa in data 29/10/2013 dal Tribunale di Torino con la quale il medesimo Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sul rapporto di finanziamento intercorso tra il predetto istituto di credito e la sas di Vecchione Gaetano & C. in favore del Tribunale di Brescia, provvedendo nel contempo a revocare il decreto ingiuntivo emesso in data 19/10/2010 dal medesimo Tribunale, con il quale su ricorso monitorio dell'odierna società appellante era stato ingiunto, per ratei insoluti del finanziamento e per scoperto di conto corrente, il pagamento di € 90.795,85, oltre spese ed onorari di procedura, sia alla sas di Gaetano Vecchione sia a Pizzighello Sonia e A Gaetano Vecchione, in proprio, questi ultimi in qualità di fideiussori.


Segnatamente gli ingiunti avevano proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca per mancanza di prova del credito fatto valere dalla banca, oltre che per irritualità della certificazione relativa al conto prodotta in sede monitoria, e facendo valere il carattere indebito della capitalizzazione degli interessi passivi e delle commissioni applicate.

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che il documento prodotto dalla banca dal quale emergeva, oltre alla ricostruzione dei movimenti, uno scoperto di € 16.874,98 non fosse idoneo a supportare la richiesta della banca, non trattandosi di un estratto conto rituale, così come

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4







previsto dal TUB, nel quale avrebbero dovuto essere indicate le varie voci pertinenti alle singole partite contabili.

Giurisprudenza

Il Tribunale ha revocato pertanto il decreto ingiuntivo opposto, dando atto che in ogni caso la documentazione prodotta in causa dalla banca era incompleta.

La banca appellante ha censurato tale decisione, assumendo, quanto alla prova del credito dedotto in sede monitoria: che essa appellante già in tale sede aveva prodotto estratti conto certificati relativi alle linee di credito distinti per capitale e interessi; che tale produzione documentale soddisfa i requisiti richiesti dalla legge; che il certificato di saldaconto era assistito da una presunzione di veridicità e che pertanto tali elementi probatori si dovevano ritenere sufficienti; che in ogni caso ad ulteriore conforto delle proprie pretese il doc. n. 3), prodotto in questo grado di giudizio, dava contezza delle singole movimentazioni del conto corrente, documento da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc; e, da ultimo, che l'opposizione si doveva ritenere affetta da genericità e, in quanto tale, inammissibile.

Parte appellante ha chiesto pertanto in riforma dell'impugnata sentenza il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione con contestuale condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 16.874,98, oltre interessi, con vittoria di onorari e spese di giudizio.

Gli appellati, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo la mancanza di prove circa il credito della banca, posto che il saldaconto non conteneva neppure i requisiti per poter essere definito tale, mancando tutte le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura, da

0





dirittobancario.it





intendersi le voci a credito e a debito del correntista; che tale efficacia in ogni caso sarebbe stata limitata alla sola fase monitoria e che il documento prodotto in questo grado di giudizio era inammissibile, dovendosi apprezzare l'indispensabilità del documento in relazione alla decisione di primo grado e al modo con cui la stessa era stata formata. Quanto poi all'ammissibilità dell'opposizione gli appellati hanno evidenziato che le loro difese sono dipese dall'omessa indicazione da parte della banca delle singole voci attinenti al rapporto.

Dopo la precisazione delle conclusioni, la Corte, assegnati i termini di legge per il deposito degli atti difensivi finali, ha trattenuto la causa a decisione.

Tutto ciò premesso, seguendo l'ordine logico delle questioni sollevate in causa, previa limitazione della materia del contendere alla sola parte inerente allo scoperto di conto corrente, va detto innanzitutto che l'atto di citazione in opposizione ex art. 645 cpc, introduttivo del primo grado del giudizio, enuclea con sufficiente specificità le tematiche di causa, pertinenti all'indeterminatezza del credito ingiunto, stante la mancanza delle voci specifiche relative al capitale, agli interessi e agli addebiti, oltre che all'indebita applicazione degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto.

Ne consegue l'infondatezza della censura dedotta da parte appellante con riferimento ad una pretesa genericità e inammissibilità dell'opposizione.

Ovviamente la problematica, relativa all'indeterminatezza del credito ingiunto ed alla sua prova, posta in luce dal primo giudice nella sentenza impugnata, è certamente dirimente, posto che le ulteriori considerazioni svolte dagli opponenti in primo grado circa l'illegittimità dei singoli







7

addebiti presuppongono la dimostrazione certa ed inconfutabile del credito fatto valere dall'istituto bancario odierno appellante.

Ciò posto, va evidenziato che ai sensi dell'art. 50 TUB la certificazione sintetica della banca, il c.d. estratto conto di chiusura, necessariamente deve contenere le indicazioni relative alle singole voci a credito e a debito, il che all'evidenza costituisce una base minimale per il destinatario della certificazione.

Tali requisiti mancano nella fattispecie, essendo riportati nell'estratto conto prodotto in giudizio dalla banca sub n. 8) la somma complessiva di ϵ 16.776,99, oltre agli accessori a titolo di commissioni, ed il saldo finale di ϵ 16.874,98.

Tali condizioni rendono vana la certificazione apposta in calce dalla banca. In ogni caso è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'estratto conto certificato ha valenza esclusiva nell'ambito del procedimento monitorio, dovendosi, per l'inverso, produrre tutte le movimentazioni bancarie nel giudizio di cognizione che scaturisce dalla proposizione dell'opposizione ad ingiunzione, in perfetta corrispondenza con le regole generali.

A tale carenza non è possibile supplire in questa sede mediante la produzione di ulteriori documenti ritenuti indispensabili ai fini del giudizio, ovverossia il doc. n. 3) relativo ai movimenti di conto corrente a decorrere dal 15/12/2006 al 16/02/2010.

A tale proposito, è utile premettere, in termini generali, che ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 52 della L. 26.11.1990, n. 353 e modificato dall'art. 46, diciottesimo comma, della L. 18.6.2009, n. 69 nel giudizio d'appello

2

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4









non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo, alternativamente che:

- a) il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa;
- b) la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

La prima di tali eccezioni è stata, poi, espunta dall'art. 54, primo comma, lettera 0b) del D.L. 22.6.2012, n. 83 convertito in L. 7.8.2012, n. 134 che, al secondo comma, ha dettato una disposizione transitoria non riguardante la previsione che ora interessa, ma soltanto le lettere 0a) (riguardante l'art. 342), a) (introduttiva del c.d. "filtro" di cui all'art. 348 bis), c) (modificativa dell'art. 383), c bis) (sostitutiva dell'art. 434) d) (introduttiva dell'art. 346 bis) ed e) (modificativa dell'art. 447 bis): tali disposizioni sono applicabili ai giudizi di appello introdotti dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire dall'11 settembre 2012.

Il terzo comma dell'art. 54 statuisce, invece, che la previsione di cui alla lettera b) (modificativo dell'art. 360) si applichi alle sentenze pubblicate dalla medesima data.

Trattandosi di norma processuale, in difetto di disciplina transitoria deve, dunque, trovare applicazione il generale principio *tempus regit actum* in forza del quale la nuova disposizione si applica a tutti gli atti successivi ad essa, anche ove successiva all'introduzione del giudizio e quand'anche sia più rigorosa per le parti (in materia v. ad es. Cass. 18.12.2014, n. 26654; Cass. 27.8.2014, n. 18332; Cass. 18.7.2013, n. 17570 e Cass. 5.4.2011, n. 7781).

Nel caso di specie, essendo l'atto d'appello stato notificato 11/12/2013 e trattandosi di norma riguardante il solo giudizio d'appello non v'è dubbio che







debba trovare applicazione il testo dell'art. 345 c.p.c. attualmente vigente con la conseguenza che la dedotta indispensabilità della documentazione prodotta dall'appellante è irrilevante per la ragione di cui si è appena detto.

La produzione avrebbe, dunque, potuto essere effettuata solo ove parte appellante avesse dimostrato di non aver potuto incolpevolmente produrre la suddetta documentazione nel giudizio di primo grado, ma tale dimostrazione non è stata fornita ed, anzi, la stessa prospettazione lascia presumere una situazione contraria. Da essa, infatti, si desume trattarsi di documenti comprovanti movimentazioni bancarie risalenti al periodo intercorrente tra il dicembre 2006 ed il mese di febbraio 2010 e, quindi, ad epoca anteriore all'instaurazione del giudizio di primo grado.

Ne consegue l'inammissibilità della produzione del documento in questione nel corso del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 345 cpc, il che comporta il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, restando assorbita ogni altra questione.

Si pongono a carico di parte appellante, parte soccombente, le spese del presente grado di giudizio, liquidate, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della diminuzione percentuale in relazione all'effettiva entità delle questioni trattate in causa, in complessivi \in 2.800,00(\in 800,00 + \in 500,00 + \in 1.500,00), con esclusione della fase istruttoria, oltre agli emolumenti accessori ex lege.

Si dà atto che ricorrono gli estremi ai sensi dell'art. 13 comma 1 – quater, per l'imposizione del doppio contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino,

0





dirittobancario.it



rejectis contrariis,

definitivamente pronunciando;

rigetta l'appello proposto da Unicredit spa avverso la sentenza emessa in data 28/05/2013 dal Tribunale di Torino;

condanna la società appellante al rimborso delle spese processuali avversarie liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre agli emolumenti accessori ex lege;

dà atto che ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 – quater per l'imposizione del doppio contributo unificato.

Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8/07/2016 dalla Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.

Il Consigliere Est

(dott.ssa Caterina Mazzitelli)

(dott. Luigi Grimaldi)

Direttore Aroministrativo RUSCAZIO di ssa Maria Stefania

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte

d'Appello di Torino li.....

24 AGO 2016 Diretto de Arrimi Alstrativo RUSCAZIO dr. ssa Maria Stefania n data 48 8 2016



